

= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =

OGGETTO: contratto di appalto Accordo Quadro, ex art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei lavori di rimozione, bonifica e completo smaltimento amianto e MCA, negli edifici scolastici dell'ambito EST e SUD, comprese le opere edili indispensabili connesse ed i piani di lavoro - Piano Operativo 'Ambiente' - Azione 2.1.1 'Interventi di bonifica di aree inquinate' (OS 2.1/RA 6.2), finanziata con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2014-2020, di cui alla Delibera CIPE n. 31/2018 - Attuazione di un programma di interventi finalizzato alla rimozione e smaltimento di amianto da edifici scolastici ed ospedalieri – D.G.R. 1036 del 22.12.2020.----- CIG: 9532355C2F

Repertorio n. 12391

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilaventiquattro il giorno Diciotto del mese di Aprile in Roma nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta n.41, presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----

Davanti a me, Dott. Paolo CARACCIOLO, Segretario Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: ---

1) Ing.Claudio DELLO VICARIO, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento I della Città metropolitana di Roma Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n.

119/a, Codice Fiscale n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

2) Sig.Daniele MACRÌ, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Procuratore Speciale, dell'Operatore Economico GRUPPO ITQ Srl - C.F.: 04961910264 - con sede legale in Spresiano (TV), Via Della Liberta' 5/E, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Treviso - Belluno in data 06/08/2018 al REA n. TV – 414008, come da documento n. T 549879075 del 22/02/2024, acquisito d'ufficio.-----

Il Procuratore Speciale Sig. Daniele MACRÌ interviene con procura del sig.Qarri ILIRJAN amministratore unico del GRUPPO ITQ Srl, giusta atto rep. n.1593 del 22.03.2024 del Dott.Jacopo Brunello Notaio in Treviso **(Allegato n.1).**

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

P R E M E S S O

- che con determinazione dirigenziale n. 4041 del 23/12/2022 del Servizio 4 del Dipartimento I, della Città metropolitana di Roma Capitale, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata Città Metropolitana, è stato approvato l'intervento nonchè le modalità di affidamento tramite Accordo Quadro, ex art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, con un unico operatore economico relativo ai lavori di rimozione, bonifica e completo smaltimento amianto e

MCA, negli edifici scolastici dell'ambito EST e SUD, comprese le opere edili

indispensabili connesse ed i piani di lavoro - Piano Operativo 'Ambiente' -

Azione 2.1.1 'Interventi di bonifica di aree inquinate' (OS 2.1/RA 6.2),

finanziata con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2014-2020, di cui alla

Delibera CIPE n. 31/2018 - Attuazione di un programma di interventi

finalizzato alla rimozione e smaltimento di amianto da edifici scolastici ed

ospedalieri – D.G.R. 1036 del 22.12.2020, per un importo stimato pari ad €

2.797.308,81 IVA esclusa;

- che, come specificato nella suindicata determinazione e negli atti di gara,

l'importo indicato dell'Accordo Quadro, pari ad € 2.797.308,81 IVA esclusa ,

rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana non

è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di tale importo, non è

previsto un importo minimo garantito;

- che, come specificato nella suindicata determinazione e negli atti di gara,

l'importo stimato dell'Accordo Quadro, della durata di

730 (settecentotrenta) giorni, è pari ad € 2.432.442,44 soggetto a ribasso

oltre ad € 364.866,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un

importo complessivo a base d'asta di € 2.797.308,81 oltre IVA, senza importo

minimo garantito, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città

Metropolitana non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di

tale importo;

- che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 4041 del 23/12/2022,

inoltre, è stato approvato il Bando, parte integrante del Capitolato Speciale

d'Appalto ed il progetto, concernente l'Accordo Quadro con un unico

operatore economico, ex art.54 co.3 del D.Lgs.50/16, da affidarsi mediante

procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.50/16 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, sull'elenco prezzi, individuato con valutazione di congruità delle offerte, ai sensi dell'art.97, commi 2, 2-bis del citato decreto, con esclusione automatica, relativamente ai lavori suindicati;

- che, ai sensi dell'art.58 del D.L.gs.50/16, l'approvvigionamento è stato effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del Portale Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità telematica ;

- che nella procedura aperta esperita, il giorno 23/12/2022 come risultante dai verbali di gara, è risultata aggiudicataria dei lavori di cui sopra, con un ribasso del **29,67500%** da applicare ad ogni contratto attuativo, con costi della manodopera per l'espletamento delle prestazioni pari ad € 438.680,00, l'operatore economico GRUPPO ITQ Srl - C.F.: 04961910264 - con sede legale in Spresiano (TV), Via Della Liberta'5/E , che nel prosieguo di questo atto sarà chiamato semplicemente Operatore economico;----

- che in data 22/12/2022 l'Operatore economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto

(Allegato n.2);

- che la minore spesa, risultante dal ribasso offerto dall'Operatore economico aggiudicatario sull'importo dei lavori posto a base di gara non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro suindicato, ma quantifica le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate al medesimo Operatore economico, mediante specifici Contratti Applicativi fino alla eventuale concorrenza dell'importo totale dell'Accordo Quadro stesso;

- che l'Operatore economico nel suindicato Patto d'Integrità dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;

- che, con determinazione dirigenziale n. 4173 del 29/12/2022 del Servizio Servizio 4 Dipartimento I, per i lavori in argomento, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Stazione Appaltante come da verbale di gara, al predetto Operatore economico;-----

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio interessato al presente contratto dichiara che:----

a) con nota Registro di Sistema PI013488-23 del 09/02/2023 è stata inviata, del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;--

b) avverso l'aggiudicazione non è stato proposto nessun ricorso con contestuale domanda cautelare;---

c) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta stipula del contratto a norma della lett. d) comma 5 del citato art. 76;

- che l'Ing. Claudio Dello Vicario, Direttore del Dipartimento I, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in data 05/12/2023, come da nota prot. n. CMRC-2023-0194878 ha dichiarato, ex art.32 comma 7 D.lgs.50/2016,

di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico

aggiudicatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii.

e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'aggiudicazione è divenuta

efficace; ----

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del

Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;

- che per l'avvio dell'esecuzione dei lavori riferiti al presente Accordo

Quadro, si procederà con l'affidamento di specifici contratti applicativi, con

indicazione dei verbali di consegna dei lavori;

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-

INAIL-CNCE dell'Operatore Economico rilasciato dall'INAIL n. 42603198

di protocollo con scadenza 20/06/2024, conservato in atti;---

- che con nota prot. n.. PR_TVUTG_Ingresso_0000361_20230103 in data

03/01/2023 per l'Operatore economico GRUPPO ITQ srl è stata inviata, ex

art.87 del D.Lgs.159/11, la richiesta di comunicazione antimafia tramite il

sistema informatico BDNA della Prefettura di Treviso, a seguito della quale

la stessa Prefettura nell'ambito del sistema informatico B.D.N.A. ha

trasmesso, in risposta, il messaggio riferito all'iscrizione in WHITE LIST del

GRUPPO ITQ Srl con stato dell'istanza in istruttoria mantenendosi pertanto,

nelle more dell'aggiornamento, la validità dell'iscrizione oltre la sua data di

scadenza per il protarsi degli accertamenti antimafia, come chiarito dalla Circ.

del M.I. Prot. n. 11001/119/12 del 14/08/13;

- che è stata acquisita l'informazione antimafia **liberatoria provvisoria**, ex

art.3 comma 2 del D.L. 76/20, tramite il sistema informatico B.D.N.A. della

Prefettura di Venezia in data 11.03.2024 prot. n.PR-VEUTG-Ingresso-

0021573-20240311, ex art.91 del D.lgs.159/11, dalla quale risulta che, a carico del suindicato Procuratore speciale sig Daniele MACRI' e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/2011, **NON SUSSISTONO** le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 e 84 comma 4 lettere A), B), C) del Codice Antimafia;

- che il sig. Ilirjan Quarri, nella sua qualità di Rappresentante legale dell'Operatore Economico, in data 10.04.2024 ha reso una dichiarazione sostitutiva ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, conservata nel fascicolo del presente contratto, circa l'insussistenza a carico dell'Operatore Economico stessa, a suo carico e dei soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/11 di impedimenti ex art. 67 del citato Decreto.

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato, con nota prot. n. CMRC 0065628 del 12.04.2024, che essendo decorsi i termini di legge dalle suindicate richieste di comunicazione antimafia e non essendo pervenuta alcuna comunicazione interdittiva, si può procedere alla stipula del contratto ex art.92 c.3 del D.Lgs 159/11.

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Direttore del

Dipartimento I Ing.Claudio DELLO VICARIO concede in appalto all'Operatore economico, che, a mezzo del Signor Daniele MACRÌ accetta, l'esecuzione dell'Accordo quadro per *lavori di rimozione, bonifica e completo smaltimento amianto e MCA, negli edifici scolastici dell'ambito EST e SUD, comprese le opere edili indispensabili connesse ed i piani di lavoro - Piano Operativo 'Ambiente' - Azione 2.1.1 'Interventi di bonifica di aree inquinate' (OS 2.1/RA 6.2), finanziata con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2014-2020, di cui alla Delibera CIPE n. 31/2018 - Attuazione di un programma di interventi finalizzato alla rimozione e smaltimento di amianto da edifici scolastici ed ospedalieri – D.G.R. 1036 del 22.12.2020.--*

- Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4041 del 23/12/2022:

- a) capitolato speciale di appalto parte prima e parte seconda
- b) relazione tecnica generale e quadri economici.

I documenti di cui alle lettere **a), b)**, (**Allegati n. 3, 4**) unitamente all'Offerta Economica (**Allegati n. 5**) costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli .

Art.4 – Importo dell'Accordo Quadro

L'ammontare del presente Accordo Quadro è di € **2.797.308,81** (euro

duemilionesettecentonovantasettemilatrecentotto/81) oltre IVA. La Città

Metropolitana si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione di

lavori/prestazioni all'Operatore economico fino alla concorrenza massima

dell'importo dell'Accordo Quadro. Ogni Contratto Applicativo sarà

approvato con specifica determinazione dirigenziale di impegno spesa e

l'importo del singolo Contratto Applicativo sarà determinato al netto del

ribasso percentuale pari a **29,67500%** offerto dall'Operatore economico in

sede di gara. L'importo dell'Accordo Quadro pari ad € **2.797.308,81**, esclusa

IVA, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana

non è obbligata a ordinare lavori/prestazioni fino alla concorrenza di tale

importo. L'Operatore economico non potrà pretendere alcun risarcimento,

indennizzo o ristoro di sorta nel caso in cui i lavori/prestazioni, previsti nel

presente Accordo Quadro e/o nei singoli Contratti Applicativi successivi,

dovessero realizzarsi per quantitativi e/o importi inferiori rispetto

all'ammontare massimo del presente contratto. L'ammontare del presente

contratto è di € 2.797.308,81 IVA esclusa. Il costo della manodopera

indicato nell'offerta è pari ad € € 438.680,00. La spesa complessiva,

compresa IVA sarà impegnata con specifiche Determinazioni Dirigenziali che

saranno predisposte per ogni contratto applicativo. I lavori da eseguire

saranno ordinati dalla Stazione Appaltante all'Operatore economico tramite

Contratti Applicativi, che saranno sottoscritti mediante scrittura privata, che,

come prescritto all'art.3.3 del C.S.A., dovranno di regola prevedere:

a) l'oggetto degli interventi da eseguire;

b) la descrizione e la consistenza delle lavorazioni ;

- | | |
|---|--|
| c) le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare; | |
| d) i luoghi interessati dagli interventi; | |
| e) l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con applicazione del ribasso offerto in sede di gara e con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza; | |
| f) il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento; | |
| g) i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità; | |
| h) il termine per l'emissione della certificazione attestante di regolare esecuzione/collaudato delle opere; | |
| i) i documenti previsti in materia di sicurezza; | |
| l) computo metrico estimativo. | |

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. PC9OFTET rilasciata dalla ZURICH - Agenzia di Milano in data 21/12/2023 per l'importo di € 440.296,41, con appendice n. 1 rilasciata in data 12.03.2024. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici.--L'Operatore economico è in possesso della certificazione ISO 9001:2015, rilasciata da SGS certificato n. IT19/0338 avente scadenza il 19/11/2026 e della certificazione ambientale ISO 14001:2015 rilasciata da SGS certificato n. IT19/0294 avente scadenza il 04/08/2024, pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento e di un'ulteriore riduzione del 20 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In

caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Operatore economico ha sottoscritto con la ZURICH - Agenzia di Frazione Marghera (VE) la polizza n.PC1HXRZD rilasciata in data 21/12/2023.--

Art.7- Validità polizza

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. La predetta polizza è conforme agli schemi approvati con D.M. n.193/2022. In tale polizza sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione, penali e durata accordo quadro

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi è prescritto dall' art.6.1 del capitolato speciale d'appalto, decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori per ogni contratto applicativo. La durata dell'Accordo quadro è **di 730 (settecentotrenta) giorni**, decorrenti dal primo contratto applicativo, e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale

complessivo dell'accordo quadro. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art.3.13 del C.S.A. Gli interventi di cui al presente contratto dovranno essere eseguiti negli istituti scolastici della Città Metropolitana indicati all'art.2.2 del C.S.A. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale di ogni **contratto applicativo** come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste

all'art. 3.10 ed all'art.8.6 del C.S.A. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art.3.12 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trova applicazione l'art.4.1 del C.S.A. e le disposizioni normative vigenti in materia.

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt.7.10 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016.- L'Operatore economico, in sede di offerta, ha dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni:

Categoria OG12 – OGI: Attività di bonifica di materiali con amianto compatto e/o friabile e bonifica terreni; opere edili; campionamenti e analisi; trasporti e smaltimenti; attività di ristrutturazione e riqualifica di edifici civili esistenti ; pavimenti e rivestimenti; impermeabilizzazioni; opere di murature; controsoffittature; impianti elettrici; impianti meccanici; impianti idrico-sanitari; opere di vetratura e serramentistica; calcestruzzi; impianti ascensori; opere di consolidamento; demolizioni; risanamenti; solai sottofondi - vespai e massetti; tetti e manti di copertura; realizzazione di pareti in cartongesso; tamponature e tramezzature industriali; cappotto

parete esterna e/o interna edifici; opere di intonaci e pitturazione; opere da falegname e infissi in PVC; opere in ferro e alluminio; ponteggi; impianti di aspirazione, impianti gestione fumi tipo canne fumarie, isolamenti termici. Categoria OG2: opere di conservazione e restauro; solai – volte - architravi e piattabande; murature: esecuzione di tracce – Opere complementari – restauro e risanamenti parametri murari; opere in pietra: pulizia – consolidamento – protezione; restauro – Fornitura e Posa elementi lapidei; opere di consolidamento: rinforzi strutturali a base di fibre di carbonio – consolidamento su strutture orizzontali e verticali; infissi: riparazione infissi in legno; ripristino intonaci; opere da pittore; pavimenti; stucchi , nei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.-----

Art.14- Piano Operativo di Sicurezza

L'Operatore economico consegna il Piano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni tutte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori, per ogni contratto applicativo.-

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.---

Art.16 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l’esecuzione dell’appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso

inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.

Art.18- Rispetto obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.

Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in

vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente Triennio 2024-2026, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitan n.25 del 29 febbraio 2024.

Art.22- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto,

designerà *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

Art. 23 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla richiesta di comunicazione antimafia tramite il sistema informatico BDNA - Prefettura di Treviso prot. n. PR_TVUTG_Ingresso_0000361_20230103 in data 03/01/2023, ex art.87 del D.lgs.159/11, per l'operatore economico

GRUPPO ITQ Srl ed all'informazione antimafia **liberatoria provvisoria**, acquisita tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di Venezia in data 11.03.2024 prot. n.PR-VEUTG-Ingresso-0021573-20240311, ex art.91 del D.lgs.159/11, per il Procuratore speciale sig. **Daniele MACRI'**, siano accertate cause ostative

Art.24- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette

all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.25- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49 del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Nuovo Codice degli Appalti. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

Art.26 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la sede del Dipartimento I in Roma viale G.Ribotta n.41.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---

Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori componenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14

del D.Lgs.50/16.-

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Daniele MACRÌ

IL DIRIGENTE: firmato Claudio DELLO VICARIO

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.13- Subappalto

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

Art.16- Inadempienze contrattuali

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.23- Recesso

Art.26- Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Daniele MACRÌ

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.